



Vecchia fusione rivalutativa

Una attuale valida alternativa

di Giuseppe Rebecca

Dottore Commercialista in Vicenza

Le fusioni hanno costituito, per lungo tempo, un mezzo fiscalmente ammesso per rivalutare i beni senza oneri fiscali, consentendo anche disinvolte applicazioni della norma. Il disavanzo di fusione poteva infatti essere utilizzato per rivalutare i beni senza alcun pagamento di imposta anche in permanenza dello stesso ambito societario.

Da parecchi anni non è più così, ed anzi oggi le fusioni sono penalizzate; il disavanzo da annullamento non è riconosciuto fiscalmente, e ciò si traduce in una duplicazione di imposta. Illustriamo, in questo articolo, una valida alternativa che non vuole certamente essere un invito alla elusione, ma la segnalazione di una opportunità, ricordando che è comunque sempre richiesta la presenza di valide ragioni economiche, per porre in essere queste operazioni.

Il caso riguarda tutte le società che si intende cedere a valori superiori a quelli di libro. Per il cedente persona fisica non c'è scappatoia al capital gain (12,50% oppure 27%). Per l'acquirente, e questo articolo riguarda l'acquirente, si potrà ricorrere a quanto qui indicato. Una avvertenza fin da subito: mai fare la fusione, pena la perdita di ogni recupero di quanto pagato in più, rispetto al contabile.

Abbiamo volutamente utilizzato il termine recupero perché proprio di recupero fiscale si tratta, e ove si attuasse una fusione, ogni recupero sarebbe precluso.

Le varie norme

Come appena detto, ogni operazione societaria deve trovare giustificazione in "valide ragioni economiche", come prevede l'art. 37 bis del DPR 600/73, "Disposizioni antielusione". Nel prosieguo dell'analisi diamo sempre per scontato l'esistenza di queste valide ragioni economiche. È pacifico che,

ove queste non fossero esistenti, si rientrerebbe nella piena elusione, con inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti compiuti.

La fusione è ora trattata dall'art. 27 della legge 724/94 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che così recita:

"1. Le fusioni ... sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione ... non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate".

Abbiamo poi il D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 il quale all'art. 6 detta precisazioni ben dettagliate per l'utilizzo del disavanzo:

"1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione... di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'articolo 1 [...].

2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:

a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto;

b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;

c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per di-

sposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo”.

Nel caso di disavanzo da annullamento è quindi possibile utilizzare il disavanzo per effettuare rivalutazioni, senza pagamento della predetta imposta sostitutiva, purché le società dimostrino che il disavanzo deriva da precedenti plusvalori già assoggettati a tassazione in uno dei seguenti modi:

a) imposta sostitutiva sul capital gain ex Legge 102/1991 (imposta previgente), limitatamente al solo regime analitico (aliquota 25%; esclusione del regime forfetario), e imposta sostitutiva sul capital gain ex D.Lgs. 461/1997 (imposta attualmente in vigore), limitatamente all'imposta dovuta sulle sole cessioni di partecipazioni qualificate (aliquota 27%; esclusione quindi delle partecipazioni non qualificate tassate con aliquota 12,5%¹);

b) imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali (27%);

c) plusvalenze realizzate da imprese e quindi tassate nell'ambito del reddito di impresa;

d) svalutazioni/rivalutazioni di azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito dell'impresa residente o che non concorrono a formarlo per disposizione di legge.

Alternative

Come si è visto, la possibilità di utilizzare fiscalmente il disavanzo da annullamento, è ora drasticamente ridotta, e spesso non è nemmeno ammessa.

Sarà invece possibile il pieno utilizzo di tale disavanzo, anche ora, con una unica avvertenza: non fondere le società. Esaminiamo la fattispecie.

Esiste una società immobiliare con un terreno iscritto in bilancio a valore storico. Un'altra società acquista le quote di questa, e iscriverà in bilancio la partecipazione al prezzo di acquisto (valore di mercato), questo sì fiscalmente riconosciuto.

La società iniziale vende il terreno a terzi, al valore di mercato, oppure costruisce e cede poi gli immobili costruiti.

Realizza un utile, dato dalla plusvalenza, che al

netto delle imposte che si devono pagare, ben può essere distribuito come dividendo alla partecipante. Quest'ultima società incassa un dividendo sul quale è riconosciuto un credito di imposta pieno, ma allo stesso tempo dovrà svalutare la partecipazione, poiché, a questo punto, la società iniziale è solo una scatola vuota, con più o meno solo il capitale sociale, così da non giustificare più valutazioni diverse da quelle prettamente contabili.

La svalutazione andrà a compensare, più o meno, il dividendo; bisognerà poi verificare, caso per caso, se la svalutazione sarà anche fiscalmente ammessa.

In presenza di svalutazione fiscalmente ammessa, in definitiva, la società partecipante si troverà con un reddito più o meno pari a zero, ma con il credito di imposta pieno, esattamente corrispondente alle imposte pagate dalla partecipata, che potrà utilizzare per altri versamenti, o chiedere a rimborso nei limiti e secondo le modalità consentite dalle norme.

Alla fine la partecipata può anche essere liquidata.

L'operazione consente quindi, in piena legittimità, di utilizzare, anche ai fini fiscali, ancorché in modo indiretto, tutto il disavanzo. C'è solo una sfasatura temporale, con necessità di pagare prima le imposte da parte della partecipata, imposte che sono poi riconosciute, alla partecipante. L'unica differenza che si riscontra è di carattere finanziario; si tratta, infatti, di una anticipazione. A dire il vero c'è anche l'effetto IRAP, che non viene recuperata, ma si ritiene, vista l'aliquota, che questa sia problematica di limitata incidenza. Si tenga poi conto che, ove non si fosse in presenza di immobili, ma di aziende, la convenienza sarebbe ancora maggiore, tenuto conto che la cessione di aziende possedute da almeno tre anni è ora soggetta all'imposta sostitutiva del 27%, pagabile in 5 esercizi.

Esemplificazione pratica

La società B acquista per 1.000 la società A. I soci di A pagano il capital gain (12,50% oppure il 27%). Ove la cessione rientrasse nel reddito di impresa, il discorso sarebbe ovviamente diverso.

Società A		Stato patrimoniale	
Terreno	100	Capitale sociale,	100
		debiti e riserve	

Società B		Stato patrimoniale	
Partecipazioni	1.000	Capitale sociale	1.000
(società A)		riserve e debiti	

¹ Sono qualificate, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986 le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria pari al 20% (2% per società quotate) ovvero una quota del capitale sociale superiore al 25% (5% per società quotate). La esclusione del riconoscimento fiscale in caso di pagamento del-

l'imposta del 12,50% non trova giustificazione razionale, ma letteralmente così è scritto. Unica alternativa, che riterremo valida, sarebbe il ricorso alla Corte Costituzionale, per una eventuale eccezione di incostituzionalità per disparità di trattamento.

La Società A potrebbe costruire e poi vendere l'immobile, oppure vendere il terreno; il risultato è esattamente lo stesso, anche se variano i numeri e i tempi. Per semplicità, si ipotizza la vendita del terreno.

La Società A vende il terreno a terzi (o eventualmente anche ad altra società del gruppo) per

1.000; pagherà l'IRPEG su 900 ($1.000 - 100 = 900 \times 37\% = 333$) e l'IRAP del 4,25% ($900 \times 4,25\% = 38$). Società A distribuisce l'utile di 529 ($900 - 333 - 38$) a B (si ipotizza, per semplicità, tutto distribuito) e B trova riconosciuto un credito di imposta, pieno, di 311.

Questi i dati:

Cassa	1.000	Capitale sociale, debiti e riserve	100
		Debiti per imposte (333+38)	371
		Utile d'esercizio	<u>579</u>
			1000

Imposte Irpeg	333	Plusvalenze	900
Irap	38		
Utile d'esercizio	<u>529</u>		
	900		

Situazione dopo la distribuzione del dividendo e il pagamento delle imposte, da parte di A:

Cassa	100	Capitale sociale, debiti e riserve	100
-------	-----	------------------------------------	-----

Partecipazioni (società A)	1.000	Capitale sociale	1.000
		riserve e debiti	
Cassa	529	Utile d'esercizio	840
Credito d'imposta (58,73%)	311		

Utile d'esercizio	840	Dividendo	529
		Credito d'imposta	311

A questo punto la società B dovrà necessariamente svalutare la partecipazione in A, in quanto il patrimonio di questa è ora costituito solo da

denaro e da nessun cespite che possa giustificare plusvalenza alcuna.

Avremo così:

Società B (dopo svalutazione, situazione provvisoria)		Società B Conto economico	
Stato patrimoniale		Svalutazione	900
Partecipazioni (società A)	100		
Cassa	529		Dividendo (529+311) 840
Credito d'imposta (58,73%)	311		Perdita d'esercizio <u>60</u>
			900
Perdita di esercizio <u>60</u> (840 di utile - 900 di svalutazione)		(60 corrispondenti a 38 dell'IRAP e al credito di imposta su tale onere)	
	<u>1.000</u>		

Civilisticamente non c'è problema alcuno. Da un punto di vista fiscale è invece da verificare se la svalutazione sia fiscalmente ammessa.

Nella fattispecie no, in quanto il patrimonio netto della partecipata non ha subito variazione alcuna.

Segnalo che, ove la partecipata avesse riserve ante acquisto, e le distribuisse nelle more dell'operazione, in tutto o in parte, allora la svalutazione sarebbe stata possibile, in tutto o in parte, anche fiscalmente. Nell'esemplificazione fatta, non

evidenziandosi riserve, tale possibilità non è emersa. Si dovranno pertanto pagare le imposte sulla non riconosciuta svalutazione.

Si deve infatti applicare l'art. 61, comma 3 lettera b del TUIR, secondo il quale il valore è da ridurre in misura proporzionalmente corrispondente alla dinamica patrimoniale risultante dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato ante acquisizione e l'ultimo bilancio.

Questa sarebbe allora la situazione, tenuto conto della indeducibilità fiscale della svalutazione:

Società B (dopo svalutazione, definitivo)		Società B Conto economico	
Stato patrimoniale		Svalutazione	900
Partecipazioni (società A)	100		
Cassa	529		Dividendo (529+311) 840
Credito d'imposta	311		Perdita d'esercizio <u>371</u>
			1.211
Perdita d'esercizio <u>371</u> (-60 -840 x 37%)		Imposte 311 (-60 -840 x 37%) 1.211	
	<u>1.311</u>		

A questo punto si potrà cedere a terzi la società A a 100, oppure liquidarla. Dopo si avrà, nell'esercizio successivo:

Società A Stato patrimoniale		Società B Stato patrimoniale	
0		Partecipazioni	0
	0	Cassa	318
		Perdita d'esercizio precedente	371
		Credito d'imposta (58,73%)	<u>311</u>
			1.000

A questo punto è anche fiscalmente riconosciuta la perdita fiscale di 900 (svalutazione partecipazioni). Si potrà utilizzare tale perdita fiscale per coprire altri utili, se esistenti, o riportandola a nuovo.

Se, come già detto, il patrimonio della partecipata si fosse ridotto, allora la svalutazione sarebbe stata ammessa fin da subito, se non totalmente almeno in parte.

Conclusioni

Gli effetti, una volta raggiunti con la fusione

rivalutativa si possono ottenere ancor oggi, con qualche operazione in più e con una sfasatura temporale: prima si pagano le imposte sul differenziale tra valore contabile ed effettivo dei beni, e poi si recuperano pressomodo integralmente (unica differenza l'IRAP).

Il problema è appunto sul recupero, se ed in quanto la società riuscirà effettivamente a recuperare quanto versato in via anticipata, cosa sicuramente possibile in presenza di reddito derivante da altre attività.

